DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1983

che approva il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Repubblica ellenica

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(83/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 73/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), modificata dalla direttiva 82/400/CEE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (3), in particolare il capitolo III,

vista la decisione 81/325/CEE della Commissione, del 24 aprile 1981, che approva i piani di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi presentati dalla Grecia (4),

vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che introduce una misura comunitaria complementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini,

considerando che, con lettera del 2 novembre 1982, la Repubblica ellenica ha comunicato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della tubercolosi bovina ;

considerando che, previo esame e tenuto conto del successo del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE ;

considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale, che quest'ultimo scadeva il 31 dicembre 1982 ;

considerando che quindi sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ; che è stato consultato il comitato del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi bovina applicato dalla Repubblica ellenica è approvato.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
(2) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.
(3) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.
(4) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 67.